

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente sulle prospettive di riforma del Regolamento della Camera	3
<i>ALLEGATO (Comunicazioni del Presidente sulle prospettive di riforma del Regolamento della Camera)</i>	11

Giovedì 29 marzo 2012. — Presidenza del Presidente Gianfranco FINI.

La seduta comincia alle 11.

Comunicazioni del Presidente sulle prospettive di riforma del Regolamento della Camera.

Gianfranco FINI, *Presidente*, ricorda che la riunione odierna della Giunta ha ad oggetto le prospettive di riforma del Regolamento della Camera: lo scorso 14 marzo, la Conferenza dei presidenti di gruppo ha convenuto all'unanimità di dare mandato alla Giunta per il Regolamento di verificare, sulla base della ricognizione delle varie questioni effettuata nelle sue comunicazioni introduttive, se vi siano punti di convergenza tra le forze politiche per procedere sollecitamente a modifiche regolamentari.

Ha provveduto a trasmettere il testo delle sue comunicazioni ai Presidenti di Gruppo ed ai componenti della Giunta affinché – in vista di questo dibattito – le questioni poste potessero essere debitamente approfondite. Ritiene che la ricognizione delle varie questioni pendenti, contenuta in tale documento, pubblicato in *allegato* al resoconto della odierna seduta, possa costituire una base di partenza per la discussione odierna.

Informa che il Presidente del Gruppo Popolo della libertà, on. Cicchitto, nel rac-

cogliere l'invito a definire le materie su cui intervenire con riforme regolamentari, ha rappresentato alla Presidenza, con una lettera dello scorso 22 marzo, che il suo Gruppo ritiene essenziale che gli interventi di modifica si concentrino su alcune questioni principali, analiticamente indicate nella lettera che sarà sua cura far pervenire ai membri della Giunta.

Con l'occasione fa presente – quanto allo stato degli approfondimenti istruttori svolti dai relatori nominati in Giunta su alcune specifiche questioni – che i colleghi Favia e Gava, incaricati il 31 marzo 2011 sulla sanzionabilità dei comportamenti dei deputati che siano anche membri del Governo, e l'on. Bocchino, incaricato il 18 gennaio scorso sulla questione delle garanzie di esame parlamentare dei progetti di legge d'iniziativa popolare, hanno concluso il lavoro loro affidato ed elaborato delle ipotesi di riforma regolamentare che, concordandovi i relatori, metterà a disposizione dei membri della Giunta affinché possano integrare il materiale istruttorio.

Dichiara dunque aperta la discussione.

Giuseppe CALDERISI fa presente, come ha già ricordato il Presidente, che a seguito delle comunicazioni rese dallo stesso Presidente della Camera nella Conferenza dei Presidenti di gruppo del 14 marzo scorso, il presidente Cicchitto ha fatto pervenire una lettera nella quale sono sintetizzati gli orientamenti princi-

pali e le priorità che dovrebbero essere seguiti, ad avviso del Gruppo PDL, nell'intraprendere un'opera di riforma del Regolamento. Ricorda, infatti, come, a giudizio della parte politica cui appartiene, accanto alle esigenze di fisiologica manutenzione o razionalizzazione del tessuto regolamentare, i punti qualificanti di un'auspicabile riforma sono costituiti principalmente dagli interventi sul procedimento legislativo, che, come rilevato da tempo, soffre delle maggiori criticità. Alla riflessione sul procedimento legislativo si deve, altresì, accompagnare la revisione dell'attuale disciplina sulla formazione dei gruppi parlamentari, volgendo verso una prospettiva di riforma che riduca sensibilmente il rischio della frammentazione della rappresentanza parlamentare; a tale ultimo riguardo giudica condivisibile l'ipotesi di modifica prospettata nella proposta a suo tempo avanzata dal Gruppo PD.

Riprendendo, quindi, il tema della riforma del procedimento legislativo, si sofferma sulla necessità di dare compiuta attuazione alla previsione costituzionale di cui all'articolo 72, secondo comma, al fine di offrire finalmente all'Esecutivo un'efficace soluzione alternativa al ricorso alla decretazione d'urgenza, ricorso che per il Governo si rende necessario anche quando, come nelle circostanze attuali, l'Esecutivo possa contare su una larga maggioranza.

Ferma restando la difficoltà di prescindere dal ricorso al decreto-legge in settori – quale quello economico-finanziario – che necessitano, cioè, di misure che divengano immediatamente operative, occorre invece partire dalla considerazione che, nella prassi ormai consolidata, l'impiego dei provvedimenti d'urgenza serve a soddisfare esigenze di regolazione, anche a carattere ordinamentale, dei settori più disparati della vita sociale ed economica e che tale impiego è giudicato come sostanzialmente necessitato dagli organi costituzionali coinvolti nel procedimento di emanazione, in ragione dell'evidente mancanza di una valida possibilità alternativa ad esso sul piano parlamentare. Da questo punto di vista non considera, quindi, scettica-

mente la possibilità di arginare l'eccessivo ricorso al decreto-legge anche in assenza di una riforma costituzionale sul punto: se si provvedesse, infatti, a definire accuratamente una « corsia preferenziale » in Parlamento, da riservare sia ai disegni di legge di iniziativa governativa, ma anche a proposte parlamentari, rendendo sostanzialmente corrispondente, in questi casi, l'iter legislativo alla durata del procedimento di conversione, l'interesse al ricorso al provvedimento d'urgenza sarebbe a suo avviso drasticamente ridimensionato, fatti salvi, ovviamente, i casi in cui è necessaria, oltre che la certezza dei tempi della decisione, la vigenza immediata delle norme.

Peraltro, come già rilevato dal Presidente della Camera, nelle sue comunicazioni, esiste già nel Regolamento una norma che ha l'obiettivo di contenere il ricorso ai provvedimenti d'urgenza ed è quella di cui all'articolo 24, comma 3, secondo la quale all'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge è destinata non più della metà del tempo complessivamente disponibile nel calendario. La non applicabilità di tale disposizione è dipesa dal fatto che all'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge non si è finora applicato il contingentamento dei tempi, preclusione che, a suo avviso, deve essere superata – in connessione alla prevedibile limitazione del ricorso al decreto-legge che discenderebbe dalla previsione di un'effettiva corsia preferenziale – in una chiave di effettivo rilancio dell'efficacia del procedimento legislativo.

Al problema dell'eccessivo ricorso alla decretazione d'urgenza si affianca poi quello del c.d. binomio questione di fiducia-maxiemendamento, questione che tocca, evidentemente, il problema del ruolo del Parlamento. Anche su questo aspetto ritiene che si debba riflettere sulla definizione di concrete alternative che sottraggano l'Esecutivo alla necessità di attivare il meccanismo della posizione della questione di fiducia con contestuale presentazione di un maxiemendamento. L'eventuale inammissibilità dei maxiemendamenti non può, infatti, prescindere da

una riforma del procedimento legislativo che indirizzi la Camera nel binario di una discussione razionale degli articoli di un progetto di legge, evitando la dispersività che numeri esorbitanti di emendamenti oggettivamente comporta. Ferma restando dunque l'iniziativa legislativa dei singoli deputati e la possibilità per loro di presentare proposte emendative, occorre riflettere sull'introduzione di meccanismi, quali quello del cosiddetto voto anticipato, che consentano lo svolgimento, nella discussione dei singoli articoli, di dibattiti razionali e fondati sulla valutazione di alternative qualificate, senza gli inconvenienti e le lungaggini che inevitabilmente la votazione di miriadi di emendamenti si trascina con sé. L'insieme delle misure da lui tratteggiate – e su cui riflettere – verrebbero, in definitiva, a costituire una complessiva strumentazione a disposizione del Governo per l'attuazione del proprio programma, in grado di ricondurre dunque il ricorso ai provvedimenti d'urgenza entro un alveo di naturale fisiologia.

Si sofferma, inoltre, sulla questione della programmazione: in questa materia, recuperando un'impostazione che pure era stata avanzata ai tempi delle riforme regolamentari del 1997, occorre, a suo avviso, restituire la responsabilità della decisione sui documenti della programmazione all'Assemblea, fermo restando in capo al Presidente i poteri di garanzia in ordine ai tempi, specie quanto agli argomenti indicati dalle opposizioni, ma evitando una sua eccessiva esposizione politica, che l'attuale sistema, a suo avviso, obiettivamente comporta.

Nel ribadire, infine, l'appoggio all'ipotesi di modifica avanzata dal Gruppo PD sulla materia della formazione dei gruppi parlamentari, ed a fini antiframezzazione, ragioni di tempo gli impediscono di soffermarsi su ulteriori aspetti, quali quelli attinenti ad esigenze di fisiologica manutenzione o di più evidente razionalizzazione delle norme regolamentari, ovvero all'esame di proposte di legge di iniziativa popolare e di quelle segnalate dall'opposizione, tutti temi che dovrebbero concorrere ad una generale, unitaria riforma del

Regolamento. In questa prima sede di discussione ha inteso esporre gli aspetti giudicati essenziali dalla sua parte politica e che conferirebbero al Regolamento un carattere di maggiore razionalità ed equilibrio tra le prerogative dei diversi attori parlamentari, equilibrio forse tanto più facilmente realizzabile nelle attuali circostanze, caratterizzate da quel velo di ignoranza sui futuri scenari che consentirebbe alle forze politiche di giudicare obiettivamente le diverse prospettive di riforma, e cioè per quello che sono, e non, invece, sulla base di contingenti convenienze politiche.

Gianclaudio BRESSA ha apprezzato, nel contenuto e nel metodo seguito, il documento trasmesso dal Presidente della Camera.

Riprendendo la tripartizione dei percorsi di modifica ivi indicata, sottolinea anzitutto il suo favore per un intervento di manutenzione del testo regolamentare, che dovrebbe essere portato a termine sollecitamente.

Quanto al secondo livello di intervento ipotizzato nel documento, si sofferma sul tema dell'assetto delle Commissioni permanenti, ponendo in particolare il tema della individuazione della sede in cui vanno approfonditi i temi relativi ai rapporti con l'ordinamento comunitario: si tratta infatti, a suo avviso, di riflettere se conservarne la competenza nell'ambito della XIV Commissione Politiche dell'Unione europea o se trasferirla alle Commissioni di settore, magari nell'ambito di appositi comitati permanenti, specificamente competenti, da istituire in ciascuna di esse.

Richiama poi i temi – peraltro affrontati organicamente nella proposta di riforma regolamentare presentata dal Gruppo PD all'inizio della legislatura, ai cui contenuti rimanda – della riduzione dei tempi di intervento in Assemblea, dell'emendabilità e della valorizzazione del ruolo delle Commissioni nella definizione dei testi dei progetti di legge da sottoporre all'Assemblea. Ritiene che quest'ultimo obiettivo richieda di affrontare non solo il tema dei maxiemendamenti, ma anche quello delle condizioni e limitazioni della

facoltà del Governo e della Commissione di presentare nuove proposte emendative direttamente nel corso dell'esame dei provvedimenti in Assemblea, al fine di evitare aggiramenti del ruolo delle Commissioni. Si dovrebbe inoltre intervenire sull'organizzazione dei lavori in sede referente, per assicurare che sia sempre garantita alla attività di formulazione dei testi la maggior parte del tempo disponibile, contraendo quelli dedicati a fasi solo oratorie. Si dovrebbe poi, nella stessa ottica, recuperare e valorizzare la sede redigente.

Quanto alle garanzie per i gruppi di opposizione, anche se le ipotesi di riforma avanzate all'inizio della legislatura risentono senz'altro di un mutato contesto politico-parlamentare, il tema resta aperto e va affrontato. È inoltre favorevole a prevedere lo svolgimento congiunto con il Senato, là dove possibile, di alcune attività conoscitive di competenza delle Commissioni, così come al rafforzamento delle procedure dedicate alla funzione di controllo ed alla riforma della disciplina delle interpellanze urgenti e del *question time*. A quest'ultimo proposito, ricorda che nella proposta di riforma del Regolamento del suo Gruppo è ipotizzato un meccanismo che ne rafforza l'efficacia attraverso la previsione della possibilità che, se il Governo comunica di non poter intervenire, il Presidente della Camera mantiene lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno fino a che le stesse non siano svolte. Richiama la necessità di uno specifico approfondimento del tema del controllo sulla spesa pubblica, tema cui la Giunta non può certo sottrarsi anche alla luce della prossima definitiva approvazione della riforma costituzionale dell'articolo 81.

Quanto al tema delle garanzie di certezza dei tempi di conclusione dell'esame dei provvedimenti – garanzie che dovrebbero essere previste con equilibrio per le iniziative del Governo, come dei gruppi, sia di maggioranza che di opposizione – sottolinea come la proposta presentata dal Gruppo del PD opportunamente contenga un collegamento fra la corsia d'urgenza richiesta dal Governo per i suoi disegni di legge e l'uso dei decreti-legge, escludendo

in particolare il rischio di un utilizzo eccessivo di entrambi gli strumenti a disposizione per le iniziative legislative dell'Esecutivo. In quest'ottica di equilibrio e bilanciamento va affrontata la riflessione sul tema – delicato e che, a suo avviso, pone i maggiori problemi – del rapporto fra questione di fiducia e strumenti alternativi, con particolare riferimento al cosiddetto voto bloccato.

Infine il suo Gruppo mantiene fermo il proprio convincimento, tradottosi in una proposta di riforma dell'articolo 14, circa la necessità di prevedere la corrispondenza fra gruppi parlamentari e liste elettorali e di escludere che i deputati che aderiscono ad un gruppo diverso da quello corrispondente al contrassegno con riferimento al quale sono stati eletti possano essere computati ai fini del raggiungimento del numero minimo di iscritti richiesto per la costituzione dei gruppi e per la loro permanenza.

In conclusione, raccomanda un esame sollecito delle questioni affrontate nei tre livelli d'intervento ipotizzati dalla Presidenza, senza fermarsi al minimo indispensabile, al fine di pervenire entro l'estate all'approvazione di un pacchetto di modifiche, così da poter avviare, già in questa legislatura, una prima sperimentazione delle nuove regole, che possa saggiarne l'efficacia prima della loro definitiva entrata in vigore.

Italo BOCCHINO concorda sui contenuti del documento trasmesso dal Presidente e ritiene opportuno procedere ad una riforma regolamentare. Questa legislatura, del resto, si è aperta con un'importante riforma del sistema di votazione, che ha garantito la personalità del voto con l'utilizzo delle minuzie: a ciò sarebbe utile e opportuno abbinare ora una riforma del Regolamento.

Condivide senz'altro il primo obiettivo dell'intervento, relativo alla manutenzione regolamentare e sottolinea l'esigenza di modernizzare le procedure, superando alcune costruzioni barocche.

Considera interessante il tema dell'efficacia delle procedure legislative. In pro-

posito, obiettivo di un intervento, a suo avviso, dovrebbe essere quello di valorizzare il ruolo delle Commissioni come sedi effettive dell'istruttoria sui provvedimenti: ciò in ragione sia della loro natura più ristretta, che meglio si presta a questa funzione (anche perché attenua le contrapposizioni), sia dell'esigenza di qualificare a sua volta il ruolo dell'Assemblea, riservando il dibattito solo sulle questioni più rilevanti, oltre che il voto degli articoli (ed il voto finale) dei progetti di legge.

Quanto alla questione di garantire tempi certi all'esame parlamentare dei disegni di legge, il tema è stato oggetto di analisi anche in sede di studio delle riforme costituzionali. Va in proposito sottolineato che la questione di fiducia, lungi dall'essere posta — come pure spesso si dice — per accelerare l'iter dei provvedimenti del Governo, in realtà è utilizzata dall'Esecutivo per garantire l'inemendabilità dei suoi testi e per blindare politicamente la sua maggioranza. Al fine di non svilire il ruolo ed il lavoro del Parlamento, e la sua capacità di iniziativa legislativa, dunque, nel ragionare sulla previsione di regole per fissare la data di conclusione dell'esame di alcuni provvedimenti bisogna, a suo avviso, accuratamente evitare di limitare l'emendabilità dei testi.

Infine richiama la disciplina degli ordini del giorno d'istruzione al Governo, i cui limiti sono quotidianamente sotto gli occhi di tutti, per sollecitare un impegno dell'intera Giunta ad affrontare una radicale riforma che ne limiti il numero ad uno solo per gruppo, consentendo così che essi assumano una valenza politica veramente forte e che si concentrino sulle questioni più rilevanti.

Armando DIONISI dichiara la sua condivisione sia dei contenuti delle comunicazioni rese dal Presidente quanto di gran parte delle considerazioni svolte dai colleghi nella riunione odierna della Giunta, partendo dalle quali è opportuno e possibile, a suo avviso, pervenire rapidamente ad un'ipotesi di riforma regolamentare da approvare prima della sospensione estiva dei lavori parlamentari. Non ritiene, in-

fatti, che esista un nesso di pregiudizialità tra eventuali riforme costituzionali ed elettorali e la modifica del Regolamento: individua, invece, proprio nelle procedure parlamentari un terreno di riforma suscettibile di avere un autonomo percorso di sviluppo e completamento, al fine di dare funzionalità ai lavori delle Camere. Questo suo giudizio nasce anche dall'obiettiva constatazione dei sensibili mutamenti che hanno accompagnato in questi anni il ruolo del Parlamento che, sul versante delle competenze legislative, si trova inevitabilmente stretto tra il livello della normazione sovranazionale, di formazione essenzialmente comunitaria, e quello infranazionale, delle Regioni e delle autonomie territoriali, entrambi sviluppatasi in modo imponente in questi anni. In questo quadro occorre a suo avviso rafforzare la funzione di controllo.

A ciò si aggiunga il grado di lentezza generalmente percepito dall'opinione pubblica nel funzionamento delle istituzioni parlamentari e che costituisce uno dei fattori che alimentano in questi tempi un sentimento di diffusa ostilità nei confronti della politica. Sfruttando, dunque, le maggiori possibilità di dialogo tra le diverse forze politiche che la prospettiva della conclusione naturale della legislatura obiettivamente offre, auspica una rapida ed efficace conclusione del processo di riforma regolamentare che oggi si avvia.

David FAVIA ringrazia il Presidente per aver offerto con le sue comunicazioni una serie di spunti di riflessione, gran parte dei quali dichiara di condividere, con l'eccezione di un unico punto, metodologico, che tuttavia gli appare dirimente.

La riflessione odierna non può non muovere, a suo avviso, dalla constatazione della crisi nella quale gli sviluppi delle moderne società hanno posto la classica tripartizione dei poteri nelle organizzazioni statuali e che riguarda essenzialmente il potere legislativo, la cui titolarità in capo al Parlamento risulta fortemente pregiudicata sia dallo sviluppo delle potestà legislative dell'Unione europea e delle Regioni, quanto soprattutto di quelle del

Governo, che in questi anni è risultato l'effettivo titolare della funzione legislativa.

Se quindi condivisibile appare sia la complessiva impostazione che il Presidente ha inteso dare alle sue comunicazioni, sia l'individuazione dei tre livelli di intervento sul Regolamento, desta in lui perplessità la considerazione che, anche in assenza di riforme costituzionali, molti interventi potrebbero essere comunque realizzati sul piano regolamentare. Tale conclusione, a suo avviso, appare infatti in parte contraddire l'importanza, pure sottolineata in altre parti del documento, del ruolo delle riforme costituzionali in vista di un effettivo adeguamento delle procedure parlamentari. Da qui la considerazione che avviare un percorso di riforma regolamentare indipendentemente dalle sorti del processo di revisione costituzionale, che dovrebbe, invece, essere perlomeno parallelo se non precedere il primo, rischia di vanificare un ingente sforzo riformatore al quale si chiamasse la Camera. Una volta conclusa questa fase di riforma, infatti, questo ramo del Parlamento potrebbe trovarsi a dover nuovamente intervenire a riscrivere norme regolamentari per adeguarle ad eventuali riforme costituzionali che fossero state nel frattempo approvate.

Linda LANZILLOTTA, dissociandosi dall'ultima considerazione svolta dall'onorevole Favia, ritiene sia possibile ragionare sui contenuti di una riforma regolamentare di ampio respiro anche a prescindere dall'approvazione delle riforme costituzionali in materia di forma di governo e di bicameralismo. Quella attuale rappresenta, infatti, a suo avviso, un'importante occasione per proseguire l'opera di ammodernamento avviata nella presente legislatura mediante l'introduzione del nuovo sistema di votazione basato sulla rilevazione delle impronte digitali.

Nell'ambito di tale processo, si rende a suo giudizio necessario veicolare anche all'esterno la percezione di tale ammodernamento. In tale ottica si potrebbero, ad esempio, realizzare alcuni interventi per consolidare alcuni meccanismi di funzionamento della Camera fondati sull'invio

elettronico delle comunicazioni (per esempio, le convocazioni degli organi) e per ammodernare la forma di pubblicazione degli atti parlamentari, passando, ad esempio, dalla versione cartacea del fascicolo degli emendamenti a quella digitale, consultabile in seduta da ciascun deputato accedendo ad appositi monitor da installare in ciascuna postazione. Potrebbero derivarne notevoli risparmi – soprattutto nell'uso della carta – facilmente apprezzabili anche dall'opinione pubblica.

Ritiene che alcune linee di riforma regolamentare si presentano particolarmente coerenti con taluni obiettivi delle prospettate riforme costituzionali, quali la riduzione del numero dei parlamentari e la riforma del bicameralismo: così, in rapporto al primo obiettivo, può essere letta la revisione del sistema delle Commissioni permanenti e dei vari organi parlamentari nel loro complesso. Condivide inoltre quanto rilevato dall'onorevole Bressa in merito alla necessità di un ripensamento del ruolo e delle funzioni della Commissione Politiche dell'Unione europea, anche alla luce di una riflessione di carattere più generale sulla natura delle politiche europee e, in particolare, se esse vadano assimilate alle politiche interne o a quelle estere.

Osserva poi come l'evoluzione del sistema delle fonti del diritto, l'emergere di un sistema normativo multilivello nel quale gli atti normativi promanano da più livelli territoriali con conseguente compressione delle competenze legislative del Parlamento, abbiano determinato il superamento del ruolo del Parlamento stesso, tradizionalmente basato sull'esercizio dell'attività legislativa. Appare dunque indispensabile, ora, potenziare le funzioni di indirizzo e controllo, al fine di rendere le Camere il luogo del controllo delle politiche pubbliche e della verifica della trasparenza dell'azione di governo e di quella amministrativa, eventualmente dotandole anche di appositi strumenti sanzionatori.

Per ciò che concerne gli interventi, prospettati dai colleghi Bressa e Calderisi, volti a contrastare l'eccessiva frammentazione dei gruppi parlamentari, si dichiara,

in linea di massima, concorde. Ciò che suo avviso va comunque preservato è l'ineliminabile peculiarità del gruppo misto, così come, a suo avviso, dovrebbero essere differenziate in senso riduttivo le prerogative delle formazioni politiche che dovessero fare ingresso in Parlamento, a seguito di una eventuale riforma della legge elettorale, in attuazione del cosiddetto diritto di tribuna.

Infine si sofferma ad evidenziare come, proprio negli ultimi mesi della presente legislatura, si sia delineato un modello di esame parlamentare dei decreti legge che potrebbe essere in qualche modo codificato: nell'*iter* di conversione, infatti, il Parlamento ha pienamente esercitato la propria funzione, apportando modifiche anche molto significative ai testi, ancorché per lo più concentrate in Commissione e nel solo ramo del Parlamento che ha esaminato i provvedimenti in prima lettura. Questo modello è a suo avviso virtuoso poiché contempera l'incisività dell'intervento parlamentare con una qualche « fissità » delle modifiche introdotte, evitando, appunto, che queste siano oggetto di una successione di interventi nel corso dell'*iter* parlamentare; a ciò potrebbe essere funzionale, ad esempio, l'introduzione di meccanismi volti a limitare il numero di emendamenti esaminabili dall'Assemblea.

Raffaele VOLPI, in via preliminare, esprime la piena disponibilità a svolgere un lavoro serio e concreto che si muova lungo le linee guida indicate dal Presidente. A suo avviso, non appare tuttavia possibile, ove si intenda attuare una riforma di ampio respiro, prescindere dagli esiti cui potrebbero condurre la riforma costituzionale, ma anche la riforma della legge elettorale, le quali potrebbero incidere notevolmente sugli attuali assetti istituzionali.

Diversamente, gli interventi di manutenzione sono a suo avviso immediatamente attuabili e, soprattutto, estremamente rilevanti. Interventi di questo genere, volti ad aggiornare le norme regolamentari alla luce delle prassi consolidate e delle pronunce della Giunta per il Re-

golamento, potrebbero essere approvati ed attuati già nel corso della presente legislatura.

Si interroga invece sulla reale necessità che si proceda al livello di intervento – sul quale si sono soffermati molti colleghi – finalizzato al rafforzamento del ruolo del Governo in Parlamento, mediante l'introduzione di corsie preferenziali e l'individuazione di tempi certi per l'approvazione di progetti di legge ritenuti di particolare importanza. Si chiede infatti, preliminarmente, se vi sia sempre stata, da parte dei diversi Governi e maggioranze succedutisi, una reale consapevolezza delle effettive potenzialità degli strumenti procedurali attualmente previsti nel Regolamento della Camera. In effetti la valorizzazione di tali strumenti potrebbe rappresentare un argine rispetto all'abuso della decretazione d'urgenza ed alla presentazione dei maxi-emendamenti fiduciari, rispetto ai quali sembrerebbe preferibile la posizione della questione di fiducia su singole partizioni del testo, soluzione che consentirebbe comunque alla Camera di deliberare liberamente sulle parti del testo non oggetto di fiducia.

Quanto alle questioni poste in relazione al sistema delle Commissioni, condivide la necessità che si proceda ad un ripensamento del ruolo della XIV Commissione Politiche dell'Unione europea. Ritiene altresì importante che siano valorizzati organi già esistenti, quali il Comitato per la legislazione e la Commissione parlamentare per le questioni regionali. Si dichiara inoltre favorevole all'introduzione di modifiche regolamentari finalizzate alla valorizzazione della sede redigente ed alla revisione delle competenze delle Commissioni permanenti basata su una complessiva valutazione degli ambiti funzionali di attività: in tale quadro potrebbe essere considerata anche la possibilità di enucleare una specifica competenza in materia di affari interni, separandola da quelle della Commissione competente in materia di affari costituzionali.

In termini generali, si dichiara poi d'accordo con quanto suggerito dall'onorevole Bocchino in ordine all'esigenza che

si riveda la disciplina degli ordini del giorno, trasformandoli in strumenti di indirizzo di carattere politico su iniziativa, non dei singoli deputati, bensì dei gruppi. In proposito, segnala però che, come ricordato in recenti occasioni dalla Presidenza della Camera, l'ordine del giorno è rimasto uno dei pochi strumenti effettivamente a disposizione dei parlamentari: una modifica di questo tipo dovrebbe quindi necessariamente accompagnarsi alla piena valorizzazione dell'attività emendativa e, in relazione a tale ultimo aspetto, non può quindi che dissentire dalle considerazioni svolte dall'onorevole Lanzillotta.

Ritiene infine indispensabile che si prevedano strumenti di interlocuzione efficace con le *Authorities*, pur preservandone l'autonomia, e che si proceda ad una seria rivitalizzazione dell'istituto del *question time*.

Fabio GAVA dichiara anch'egli la piena condivisione dei contenuti delle comunicazioni introduttive del Presidente della Camera sulle prospettive di riforma del Regolamento della Camera. Considera, infatti, praticabili interventi ai tre livelli individuati dal Presidente, anche se ciascuno di essi richiede specifiche esigenze istruttorie che potrebbero essere anche svolte prevedendo sedute della Giunta distintamente dedicate a ciascuno di questi livelli. È evidente che, in particolare, le questioni sottese al terzo livello d'intervento siano quelle che rivestono un rilievo maggiore, e — a suo avviso — da privilegiare anche rispetto ad altri temi (quale la riforma delle Commissioni), soprattutto per quanto riguarda l'aspetto della garanzia della certezza dei tempi del procedimento legislativo, in vista del superamento di quelle anomalie che da tempo caratterizzano il ricorso alla decretazione d'urgenza. Reputa, pertanto, auspicabile che prima della sospensione estiva dei lavori parlamentari, e indipendentemente dal processo di riforma costituzionale, si possano definire modifiche ai diversi livelli, anche al fine di poter eventualmente spe-

rimentare per tempo la funzionalità delle misure più innovative.

Con riferimento, inoltre, alla questione di una nuova disciplina della formazione dei gruppi, muovendo dalla sua attuale posizione in seno al Gruppo misto, osserva che se da una parte appare comprensibile l'esigenza di limitare la formazione dei gruppi stessi, legandone l'esistenza all'effettiva partecipazione alla competizione elettorale delle forze politiche che essi rappresentano, d'altro canto non può non rilevarsi come limitazioni di questo genere rischiano di essere troppo rigide, se solo si consideri che la durata naturale di una legislatura è, politicamente, un tempo infinito durante il quale si possono verificare mutamenti di scenario molto significativi, che — andando nella direzione indicata da alcuni colleghi — finirebbero per essere completamente trascurati sul piano dell'organizzazione del Parlamento. La questione va quindi affrontata con cautela, intervenendo magari sui requisiti numerici minimi per la formazione dei soggetti parlamentari e tenendo, comunque, sempre presente il vincolo costituzionale rappresentato dall'articolo 67 della Costituzione.

Gianfranco FINI, *Presidente*, conclude la discussione ringraziando i colleghi per la qualità del dibattito e per il contributo offerto, constatando come si registrino alcune obiettive convergenze. Affida quindi al Vicepresidente della Camera, on. Leone, il compito di verificare con i Gruppi — nel più breve tempo possibile — i punti specifici di convergenza sui quali procedere alla redazione di ipotesi di modifica regolamentare.

Atteso anche il concomitante svolgimento di votazioni in Assemblea, rinvia invece ad altra seduta la trattazione della questione del rapporto fra preannuncio della questione di fiducia e proposte *ex* articolo 41, che si era riservato di sottoporre alla Giunta nella seduta dell'Assemblea del 20 marzo scorso.

La seduta termina alle 12.

ALLEGATO

Comunicazioni del Presidente sulle prospettive di riforma del Regolamento della Camera

Questa riunione è dedicata a verificare gli orientamenti dei Gruppi in ordine ad un possibile percorso di modifiche regolamentari. Si tratta cioè di accertare la volontà dei Gruppi a questo riguardo e definire le eventuali materie su cui intervenire, per poi procedere ai necessari approfondimenti ed all'elaborazione dei testi.

Questa verifica si svolge nella consapevolezza che, logicamente, un percorso di modifica dei regolamenti parlamentari non può procedere autonomamente rispetto alle prospettive di revisione costituzionale aventi ad oggetto il Parlamento attualmente all'attenzione delle forze politiche.

Pur tuttavia va considerato che il compito dei regolamenti parlamentari, e dei relativi procedimenti di modifica, per la flessibilità che caratterizza tale strumento normativo, è quello di accompagnare sul piano della organizzazione e del funzionamento delle Camere i processi evolutivi che investono il ruolo del Parlamento nelle diverse fasi di vita dell'ordinamento. In questo contesto, a fronte di eventuali fenomeni di alterazione nei rapporti tra le Camere e gli altri organi dello Stato, lo strumento regolamentare appare — anche sulla base dell'esperienza storica — il più idoneo e il più rapido ad essere utilizzato come elemento di riequilibrio del sistema, al fine di restituire al Parlamento la sua piena capacità di intervento e con essa la capacità di assicurare il carattere democratico dei processi decisionali e la loro riconduzione ad unità pur in un quadro di policentrismo normativo e funzionale.

A questo riguardo va considerato che il ruolo delle Camere — indipendentemente dalle riforme costituzionali che potranno

essere attuate — appare già oggi significativamente mutato, non solo rispetto al 1971, quando furono approvati nel loro impianto fondamentale gli attuali regolamenti, ma anche rispetto al 1997, quando fu definito alla Camera un *corpus* organico di modifiche aventi ad oggetto molteplici aspetti di quel Regolamento.

Da allora, infatti, il Parlamento è venuto operando in maniera sempre più avvertita in un sistema di produzione normativa non più basato essenzialmente sull'asse Parlamento-Governo, bensì caratterizzato da un assetto di tipo policentrico che, accanto a quella degli organi dello Stato, ha visto sempre più affermarsi la presenza dell'Unione europea, delle organizzazioni internazionali, delle regioni, del sistema delle autonomie territoriali, delle *authorities*, delle autonomie private.

Ma anche sul piano dei rapporti con il Governo si è registrato un progressivo sbilanciamento dei ruoli rispetto alle fasi precedenti dal momento che:

a) Il Governo è venuto assumendo il sostanziale monopolio dell'*iniziativa legislativa* disponendo del controllo pressoché esclusivo del quadro delle compatibilità economico-finanziarie (il fenomeno non è peraltro solo italiano, ma interessa anche gli altri grandi paesi membri dell'Unione Europea).

b) Il ricorso ai *decreti-legge* si è dilatato in maniera sistematica anche al di là delle previsioni istituzionali, utilizzando tale strumento nella definizione di profondi ed articolati interventi di riforma in tutti i settori della vita civile, economica e sociale. La situazione che ne consegue vede il Parlamento in evidente affanno, dati i limiti temporali e i ristretti margini

di intervento del procedimento di conversione.

c) È diventato sempre più esteso il ricorso alla *delega legislativa*. Ciò che ha dato vita ad una accentuata modifica nel livello di intervento delle Camere sul piano legislativo, passandosi per molti aspetti dalla « decisione » alla « codecisione ».

Le cause di questa situazione sono varie, legate oggi più che in passato anche a ragioni di sistema, connesse all'urgenza dei tempi della decisione e all'esigenza di organicità degli interventi. Ma tra le cause principali che sono state individuate nel dibattito politico-parlamentare vi è anche la considerazione di una *scarsa agibilità* del procedimento legislativo ordinario, che non riesce ad affermarsi come la via normale, per tempi e modalità, cui fare ricorso per l'attuazione del programma del Governo.

Significativi appaiono poi i crescenti spazi occupati dagli altri soggetti dotati di potestà di produzione normativa, in particolare l'Unione europea e le Regioni, che chiamano le Assemblee parlamentari allo svolgimento di nuove – e per certi versi inedite – forme di controllo e di indirizzo, come anche di funzioni di coordinamento generale con riguardo all'attivazione e allo svolgimento delle competenze normative attribuite ad altri organi. Le Camere risultano infatti coinvolte, assieme ai soggetti sopra citati (Governo, Unione europea, regioni, autonomie), nella partecipazione ad una complessa e variegata modalità di formazione delle politiche pubbliche nei diversi settori che, per essere efficacemente svolta, ha bisogno di un adeguato ed aggiornato supporto procedurale.

La perdita del monopolio della legislazione, secondo quanto sopra evidenziato, ha spostato, specie nelle ultime legislature, il baricentro dell'attività parlamentare (in Commissione, ma anche in Aula) sulle funzioni di controllo e di indirizzo, che importanti leggi di recente approvate (federalismo fiscale, riforma della contabilità) hanno arricchito di nuovi contenuti e prospettive.

Del pari sono profondamente mutate in questi anni le esigenze di informazione degli organi delle Camere, non più riferite a singoli interventi o a singoli aspetti, ma orientate alla conoscenza di politiche pubbliche complesse, articolate e di lunga durata.

Alla luce di tutte queste considerazioni può dunque ritenersi che vi siano effettivamente possibili aree d'intervento per una riforma dei regolamenti parlamentari che, anche tenendo conto delle proposte di modifica presentate all'inizio della legislatura e prescindendo dai contenuti delle possibili riforme costituzionali sulla forma di governo e sul bicameralismo, potrebbero essere comunque analizzate al fine di una revisione delle procedure.

Un **primo livello di intervento** potrebbe consistere in quella che oggi comunemente si chiama « manutenzione » dei testi normativi ed avrebbe lo scopo di ammodernare il nostro Regolamento nelle parti non più attuali perché superate o integrate da prassi consolidate o dalle pronunce della Giunta per il Regolamento.

A mero titolo esemplificativo, si richiamano le procedure di esame delle mozioni e risoluzioni; le modalità di computo del numero legale e la disciplina delle missioni; le sanzioni disciplinari; la disciplina dell'attività del Comitato per la legislazione e dei pareri della Commissione affari costituzionali; la disciplina dei sistemi di votazione in Assemblea; le modalità di esame del processo verbale; le procedure di raccordo tra la Camera e le Istituzioni europee.

In questo ambito possono trovare posto anche gli interventi volti a sopprimere norme desuete o superate.

Come, ad esempio, quelle sulla formazione dell'ordine del giorno della seduta; quelle su alcuni superati sistemi di votazione in Assemblea; le disposizioni riguardanti gli statuti delle regioni ad autonomia ordinaria.

Un **secondo livello di intervento** potrebbe avere ad oggetto norme e istituti

che, senza collegarsi direttamente con la forma di governo e con la sua possibile evoluzione, incidono sull'efficacia dell'azione del Parlamento sia nell'esercizio della funzione legislativa sia nello svolgimento delle funzioni di indirizzo e controllo. A questo riguardo si potrebbero valutare alcune modifiche volte a conseguire i cinque obiettivi di seguito indicati.

1. Razionalizzare lo svolgimento del procedimento legislativo in Commissione ed in Assemblea. Un rilievo ricorrente mosso alla disciplina regolamentare in materia riguarda il fatto che le procedure appaiono sovente complesse e lente, di ostacolo ad uno sviluppo razionale e ordinato del procedimento legislativo.

Vi è dunque lo spazio per interventi di riforma, anche a prescindere dall'eventuale introduzione di corsie preferenziali per le iniziative del Governo, di cui si dirà successivamente.

In questo ambito potrebbero rientrare le proposte finalizzate a:

contenere i tempi di intervento e modificare la disciplina delle fasi meramente oratorie (discussione generale, complesso degli emendamenti, illustrazione degli ordini del giorno), al fine di economizzare il tempo parlamentare ed avvicinare le fasi di dibattito a quelle di votazione;

rivedere la disciplina delle fasi di emendabilità, valorizzando il ruolo istruttorio delle Commissioni.

Ad esempio, si potrebbe valutare se estendere a tutti i progetti di legge il regime previsto attualmente per la sessione di bilancio (possibilità di presentazione in Aula dei soli emendamenti già presentati in Commissione, salvo che non siano riferiti a parti modificate del testo). Tale limite, da applicare anche al Governo, mirerebbe a localizzare in Commissione l'impegno nell'elaborazione dei testi e a riqualificare il dibattito in Assemblea concentrandolo sui temi più rilevanti ed evitando l'introduzione direttamente in Aula di questioni, anche pertinenti al testo, ma non previamente approfondite in sede referente.

prevedere una procedura che consenta un effettivo esame, da parte dell'Assemblea, delle proposte di legge d'iniziativa popolare;

prevedere il rafforzamento delle garanzie delle opposizioni nel procedimento legislativo, in particolare al fine di assicurare un effettivo esame in Assemblea degli argomenti iscritti in calendario nell'ambito delle quote ad esse riservate.

2. Valorizzare il ruolo delle Commissioni permanenti, sì da farne la sede effettiva dell'istruttoria e dell'elaborazione legislativa e lo strumento normale di azione per le nuove funzioni di controllo: questo obiettivo appare strettamente funzionale alla crescita di efficacia dell'azione del Parlamento, atteso che tali organi, ove dotati di adeguata strumentazione procedurale, rappresentano le sedi migliori e più flessibili per l'esercizio di alcuni compiti oggi di fatto esercitati – senza una chiara distinzione di ruoli – a seconda dei casi dall'Assemblea o dalle Commissioni.

Si avverte innanzitutto l'esigenza di procedere ad una revisione del sistema delle Commissioni, riducendone il numero complessivo ed operando un generale riequilibrio nella ripartizione delle competenze. In questo quadro si potrebbe procedere all'accorpamento di alcune Commissioni (ad esempio quelle competenti in materia di politica estera e difesa / di bilancio e finanze / di *welfare* / di ambiente, infrastrutture e trasporti), come anche all'individuazione di nuovi settori da far emergere a livello parlamentare (ad esempio quello della sicurezza).

In tal modo si otterrebbe una razionalizzazione nel riparto degli ambiti materiali assegnati a ciascun collegio e si verrebbe incontro all'esigenza di operare non già secondo una logica legata all'individuazione di singoli oggetti di disciplina, ma sulla base di politiche pubbliche generali (ciò che oggi determina il frequente ricorso alle Commissioni riunite).

Tale intervento consentirebbe – anche attraverso il conseguente ampliamento dei componenti di ciascun collegio – di ac-

crescerne la rappresentatività, qualificandone la funzione istruttoria nel procedimento legislativo quali sedi esclusive di approfondimento delle questioni e di analisi degli emendamenti, con riflessi altresì sull'efficacia della funzione di controllo sul Governo.

In parallelo con la crescita del ruolo delle Commissioni, andrebbe prevista una maggiore conoscibilità all'esterno delle attività da esse svolte attraverso un ampliamento delle forme di pubblicità immediata delle sedute (come la *web tv* e il canale satellitare).

3. In un'ottica di razionalizzazione e di economia procedurale, prevedere lo svolgimento congiunto con il Senato di alcune attività di competenza delle Commissioni a livello conoscitivo, di controllo e, in generale, istruttorio, nel rispetto dell'attuale principio di bicameralismo, ad esempio per quanto riguarda le audizioni e le comunicazioni del Governo e le attività istruttorie e conoscitive relative all'esame degli schemi di atti del Governo e alle proposte di nomina trasmessi per il parere (ferma restando la separazione delle fasi deliberative).

4. Rafforzare le funzioni di indirizzo e controllo, sia in Assemblea, sia nelle Commissioni, attraverso una revisione della relativa strumentazione procedurale al fine di rendere centrale l'esercizio di tali funzioni nell'ambito dell'attività parlamentare, esaltandone per intero le potenzialità di monitoraggio sull'azione complessiva dei pubblici poteri e di collegamento con la società civile. Vengono qui in rilievo:

la semplificazione degli strumenti di sindacato ispettivo, la cui tipologia appare oggi eccessivamente ampia rispetto alle esigenze di un'interlocuzione rapida ed efficace con il Governo (si potrebbe immaginare di concentrare lo svolgimento in Aula e in Commissione dei soli strumenti urgenti e prevedere per il resto la forma dell'interrogazione a risposta scritta);

la rivitalizzazione del *question time*;

la disciplina delle informative del Governo in Assemblea, senza votazioni, che potrebbero essere organizzate, su base convenzionale, secondo un criterio di tendenziale alternanza fra Camera e Senato al fine di evitare duplicazioni di dibattiti;

l'ampliamento dell'ambito delle audizioni formali in Commissione nel senso di estendere la platea dei soggetti audibili in modo formale a tutti coloro cui sono attribuite funzioni pubbliche, superando un dettato regolamentare molto restrittivo, in quanto calibrato su un modello di organizzazione dello Stato e delle sue funzioni ormai superato;

la strutturazione del procedimento di espressione del parere sulle nomine governative, prevedendo ad esempio, come fase necessaria del procedimento, l'audizione dei candidati da parte delle Commissioni della Camera e del Senato, congiuntamente;

la definizione della funzione di controllo sulla finanza pubblica, sia nel senso di apportare i necessari adeguamenti a seguito della (prossima) approvazione definitiva della legge di riforma dell'articolo 81 Cost., sia per sviluppare linee di tendenza già contenute nella legge di riforma della contabilità. Quest'ultima ha infatti delineato un modello di integrazione tra funzioni parlamentari di decisione legislativa, di indirizzo e di controllo in tema di coordinamento della finanza pubblica, la cui chiave di volta è costituita da un'architettura procedurale che poggia non solo sul tradizionale strumento legislativo (legge di stabilità), ma anche sull'attivazione di banche dati comuni (con Governo e regioni) e di flussi informativi costanti, nonché sulla predisposizione di strumenti di programmazione, da produrre in sede europea e nazionale, con il significativo coinvolgimento parlamentare nella fase di elaborazione.

5. Verificare l'attualità degli strumenti di pubblicità dei lavori previsti dal Regolamento ai fini di un loro eventuale aggiornamento, nonché delle forme di pub-

blicazione degli atti parlamentari, tenendo anche conto dell'estensione degli strumenti di conoscenza determinata dallo sviluppo delle nuove tecnologie, ampiamente utilizzate alla Camera (ad esempio: sito internet, web tv, canale satellitare).

Infine è da prendere in considerazione un **terzo livello di intervento**, che appare peraltro strettamente connesso con le riforme costituzionali in corso. Esso riguarda le modifiche del Regolamento collegate ad una ridefinizione della posizione del Governo in Parlamento, all'evoluzione del rapporto fra Esecutivo e Camere ed all'uso delle diverse fonti normative in relazione alle procedure parlamentari: in tale cornice si inseriscono le modifiche regolamentari in tema di procedimento legislativo — da più parti proposte — volte a rafforzare il ruolo del Governo in Parlamento. In particolare è stata prospettata l'esigenza di:

prevedere la possibilità di fissare tempi certi di conclusione dell'esame di un provvedimento, in particolare per quelle iniziative legislative cui il Governo annetta specifica importanza: si tratterebbe, in particolare, di introdurre la possibilità di fissare, su richiesta del Governo, il termine per la deliberazione conclusiva dell'Assemblea (con conseguenti effetti anche sul lavoro istruttorio della Commissione).

Al riguardo è noto che i rilievi più frequentemente mossi alla disciplina regolamentare in materia attengono al fatto che essa non consente tempi certi di decisione e — come già detto — disegna procedure ritenute troppo complesse e lente, che sono di ostacolo ad uno sviluppo razionale e ordinato del procedimento legislativo e non contribuiscono a favorire un rapporto equilibrato, nella produzione legislativa primaria, fra Governo e Parlamento. Ciò naturalmente senza sottovalutare che in molte occasioni la dispersione procedimentale e la lunghezza dei tempi sono dipesi anche dalle difficoltà dei soggetti istituzionali nel mettere correttamente e pienamente in opera gli strumenti regolamentari in tutto il loro potenziale strategico; in particolare è spesso

difettato, nelle ultime legislature, un esercizio coordinato delle prerogative parlamentari del Governo e dei gruppi di maggioranza in tutte le sedi nelle quali si organizzano e si programmano i lavori, a cominciare dalle riunioni della Conferenza dei presidenti di gruppo e degli Uffici di presidenza delle singole Commissioni parlamentari.

valutare l'opportunità di una revisione della disciplina della questione di fiducia (in particolare negli aspetti del c.d. Lodo Iotti e del termine delle 24 ore). Al contempo valutare la proposta di introdurre il c.d. voto bloccato o anticipato, nonché di sancire l'inammissibilità dei maxiemendamenti in rapporto alle previsioni dell'articolo 72 Cost.

In tale ambito, potrebbe essere anche considerata la questione dei decreti-legge.

La (vera o presunta) farraginosità delle procedure ordinarie è, infatti, solitamente posta alla base — nel dibattito politico — del massiccio utilizzo da parte del Governo della decretazione d'urgenza. Rispetto a tale più generale questione appare peraltro insufficiente l'ipotesi di interventi che — attraverso una razionalizzazione di tempi e procedure parlamentari — eliminino il continuo ricorso, da parte del Governo, alla decretazione d'urgenza: infatti l'uso di tale fonte dipende anche dalla indubbia necessità, avvertita dall'Esecutivo, specie nei settori economici e finanziari, di rendere immediatamente operative le misure adottate. Talché l'unica via per arginare in maniera effettiva il ricorso alla decretazione d'urgenza appare quella di una riforma costituzionale che ne ridefinisca i presupposti.

Ciò non esclude tuttavia l'eventualità di agire sul piano dei regolamenti parlamentari al fine di trovare un punto di equilibrio tra esigenze del Governo e garanzie di efficace intervento delle Camere.

Come è noto, tale punto di equilibrio è stato finora individuato alla Camera, ancora nella legislatura in corso, nella sottrazione del procedimento di conversione dei decreti-legge al contingentamento, pro-

prio al fine di evitare condizioni di eccessivo favore nei riguardi di una forma straordinaria di esercizio della potestà normativa del Governo, suscettibili di determinare un impiego abnorme del decreto-legge e uno stravolgimento del rapporto Governo-Parlamento.

Preoccupazione questa, peraltro, ben presente al legislatore regolamentare che, all'articolo 24, comma 3 (introdotto nel 1997), ha addirittura previsto che, nell'ambito di ciascun calendario, all'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge sia destinata non più della metà del tempo complessivamente disponibile, fissando in tal modo un tetto al numero massimo di decreti-legge esaminabili dall'Assemblea (in realtà tale norma è rimasta sostanzialmente sulla carta nell'impossibilità pratica di quantificare il tempo necessario per l'esame dei decreti-legge a causa del loro mancato contingentamento). Nella medesima ottica, va considerata la norma che, alla Camera, esclude l'ammissibilità degli emendamenti ai decreti-legge che non siano « strettamente » attinenti alla materia trattata dal decreto, ad evitare un indebito ampliamento del contenuto dei provvedimenti d'urgenza in sede parlamentare.

Se probabilmente tale preoccupazione non può dirsi superata neppure nella peculiare ed eccezionale situazione politica attuale, anche in una logica di equilibrio dei rapporti fra maggioranza ed opposizioni, si tratta di verificare se non sia comunque opportuno introdurre nel Regolamento forme di razionalizzazione della procedura di esame dei decreti-legge, tenendo conto della natura di tali atti e del ravvicinato termine di scadenza per la loro conversione in legge.

In sostanza si tratterebbe di verificare se:

disciplinare nel Regolamento il meccanismo della c.d. ghigliottina, la cui possibilità di applicazione è stata più volte sottolineata dalla Presidenza della Camera per consentirle, in prossimità della scadenza del termine costituzionale di conversione o in funzione dell'esame del provvedimento da parte del Senato, di porre direttamente in votazione l'approvazione del disegno di legge;

prevedere una significativa riduzione del numero degli emendamenti da esaminare in Assemblea, al fine di consentire all'Aula un esame effettivo del provvedimento senza creare le condizioni per il ricorso alla questione di fiducia da parte del Governo.

Ove si ponesse mano a riforme regolamentari in materia di esame dei decreti-legge si potrebbero valutare anche le considerazioni svolte nel dibattito politico in ordine alla necessità di garantire comunque al Parlamento gli strumenti per modificare i decreti-legge presentati dal Governo.

Infine, ricordo che fin dall'inizio della legislatura sono state presentate numerose proposte di modifica al Regolamento sulla disciplina dei Gruppi parlamentari in particolare al fine di rafforzarne il collegamento con i partiti o le coalizioni presentatisi alle elezioni. Alla luce della prassi delle ultime legislature, è opportuno intervenire anche sulla disciplina delle componenti politiche del Gruppo misto, al fine di ridefinirne i criteri di formazione e di denominazione, nonché i poteri.